

Intesa Generale Quadro Regione e Città metropolitana di Bologna (art. 5 L.r. n. 13 del 30 luglio 2015)

Premesso che:

- la Città metropolitana di Bologna e le Province, con la Regione, si riconoscono nelle finalità perseguite dalla legge regionale n. 13 del 2015, e per questo, il 22 maggio 2015, hanno sottoscritto il Patto fra le istituzioni dell'Emilia-Romagna, che già evidenzia la prospettiva di fondo sulla quale è basata la richiamata legge regionale che è quella di innovare la *governance* territoriale, anche in conseguenza di quanto previsto dalla legge n. 56 del 2014, e di elevare il grado di integrazione, cooperazione e coesione tra le istituzioni territoriali, attraverso la complessiva riorganizzazione di gran parte delle competenze svolte sui territori e la revisione della legislazione regionale concernente le materie oggetto di riordino delle funzioni amministrative;
- la Città metropolitana di Bologna e le province condividono, in particolare, gli obiettivi strategici indicati nella legge regionale n. 13 del 2015, in coerenza con il ruolo assegnato dalla legge n. 56 del 2014 alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, quali enti preposti, rispettivamente, al governo dell'area vasta metropolitana e delle aree vaste provinciali.

Considerato che:

in tale contesto, la legge regionale n. 13, fa propria quella che è l'innovazione più rilevante della legge n. 56 del 2014, vale a dire l'istituzione della Città metropolitana di Bologna;

- l'impianto della legge regionale n. 13 del 2015 è coerente con le previsioni della legge n. 56 del 2014 che attribuisce alle città metropolitane finalità istituzionali generali, ed in particolare:
 - a) cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
 - b) promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana;
 - c) cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee;

- la legge regionale n. 13 del 2015 è altresì coerente con le previsioni della legge n. 56 del 2014 che riconoscono alle città metropolitane un ruolo istituzionale differenziato ed in particolare con il comma 44 dell'art. 1 che attribuisce alle città metropolitane funzioni fondamentali "proprie", ulteriori rispetto a quelle attribuite alle province dall'art. 1, comma 85, della legge 56, e precisamente:
 - a) adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano;
 - b) pianificazione territoriale generale;
 - c) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
 - d) mobilità e viabilità;
 - e) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, in coerenza con la vocazione della città metropolitana;
 - f) promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.

Considerato, altresì, che:

- all'interno del territorio della Città metropolitana di Bologna, porta d'ingresso dell'intero territorio regionale, si concentrano le infrastrutture di servizio al sistema regionale, le funzioni di eccellenza per lo sviluppo, sistemi di imprese altamente competitivi, le strutture di ricerca di maggiore rilevanza anche internazionale, le eccellenze sanitarie, oltre ad un insieme di fattori critici di successo che contribuiscono in modo decisivo a profilare la competitività del nostro sistema regionale con le regioni Europee più avanzate.
- proprio tra gli obiettivi che qualificano il provvedimento legislativo regionale vi è la valorizzazione del ruolo istituzionale differenziato della Città metropolitana di Bologna, perno del nuovo governo territoriale; a tal fine, la legge regionale n. 13 del 2015 dedica un'apposita disposizione, contenuta nell'art. 5 e collocata nel Titolo I della legge avente proprio ad oggetto la definizione del ruolo istituzionale dei singoli soggetti del nuovo governo territoriale, in particolare al ruolo della Città metropolitana di Bologna;
- strumento precipuo per la definizione del ruolo della Città metropolitana è proprio l'Intesa generale quadro con la Regione, quale sede istituzionale permanente di indirizzo, Città metropolitana – Regione, appositamente prevista per il governo e la valorizzazione delle peculiarità del territorio

- metropolitano, da avviare con la sottoscrizione della presente Intesa;
- ulteriori strumenti tecnici, anch'essi previsti dalla legge, sono stati avviati con l'adozione da parte della Giunta regionale della Delibera n. 1483 del 6 ottobre 2015, istitutiva delle cc.dd. Unità tecniche di missione (UTM) con il compito di:
 - a) assicurare la transizione delle funzioni e il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse connesse, nonché per garantirne la continuità di esercizio ed il regolare subentro del nuovo soggetto titolare;
 - b) supportare la Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale, prevista dall'art. 10, quale sede politica di condivisione delle strategie istituzionali tra Regione, Città metropolitana di Bologna e Province nei compiti ad essa assegnati dalla legge e finalizzati, in particolare, a realizzare il più complesso processo di riordino istituzionale.

Rilevato che:

- in tale contesto, è stata istituita un'apposita UTM proprio per le specificità della Città metropolitana di Bologna, in coerenza al ruolo istituzionale differenziato ad essa assegnato dalle leggi statali e regionali; l'UTM per la Città metropolitana, composta da dirigenti e funzionari delle Direzioni generali centrali della Giunta regionale, dal dirigente della Direzione generale della Città metropolitana e suoi delegati, opera a supporto della richiamata sede istituzionale e di indirizzo prevista dall'art. 5 della legge regionale 13, in stretto raccordo con l'altra UTM di natura trasversale che esercita funzioni di coordinamento.

Ritenuto che:

- in questo contesto, coesistente alla definizione strategica del ruolo della Città metropolitana di Bologna, è l'adeguamento della legislazione da parte della Regione, soprattutto quella di settore, al ruolo istituzionale differenziato della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano;
- l'adeguamento legislativo dovrà riguardare, in particolare, la disciplina della pianificazione territoriale generale, della strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e la loro organizzazione in ambito metropolitano, dello sviluppo economico e sociale, per la formazione ed i servizi per il lavoro, per le politiche di sistema a sostegno dell'attrattività, per le politiche di

promozione imprenditoriale e di innovazione, per le politiche della semplificazione, per i sistemi di *welfare*;

- può darsi immediato avvio, così come previsto dal comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 13, alle iniziative, anche di natura convenzionale, utili a rendere concretamente operativi gli ambiti di competenza della Città metropolitana, secondo le priorità individuate nel Piano Strategico Metropolitano e nel Documento approvato dal Consiglio metropolitano il 23 febbraio 2015.

Richiamati gli obiettivi individuati dallo Statuto della Città metropolitana di Bologna, nonché i seguenti documenti:

- Il Patto per il Lavoro, siglato il 20 luglio 2015, dalle istituzioni locali, le Università, le parti sociali, datoriali e sindacali e il Forum del terzo settore;
- Il Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo economico e sociale, promosso dalla Città metropolitana di Bologna e sottoscritto in data 29 aprile 2015.

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna ha dato avvio al processo di mobilità del personale conseguente alle previsioni della legge n. 56 del 2014 e della legge regionale n. 13 del 2015, ed in tale contesto ha, in particolare, approvato con Delibera di Giunta regionale n. 1606/2015 lo schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna relativamente alla regolazione dei rapporti per la gestione dei Servizi per il lavoro e politiche attive per il lavoro, che tale Convenzione, sottoscritta dal Ministro e dell'Assessore regionale competente in data 9 novembre 2015, dà la possibilità di dare concretamente avvio all'operatività dell'Agenzia regionale per il lavoro;

Preso altresì atto delle risultanze dell'incontro dell'Osservatorio regionale per l'attuazione della legge n. 56 del 2014, dell'8 ottobre 2015, con riguardo all'approvazione dei criteri per la mobilità del personale provinciale e dei provvedimenti di competenza di ciascun livello di governo, necessari per il completamento degli elenchi del personale soprannumerario, ai sensi dell'art. 67 della L.r. n. 13 del 2015;

Considerato che, a seguito dell'individuazione dei criteri per la definizione degli elenchi di personale interessato dai processi di mobilità, il Sindaco metropolitano con proprio atto del 27/10/2015 P.G. n. 125588 ha approvato l'elenco del personale della Città metropolitana di Bologna che sarà trasferito alla Regione ed alle Agenzie regionali e che, conseguentemente, la Giunta regionale, con proprio atto n. 1645 del 29/10/2015, ha approvato detto elenco insieme a quelli delle amministrazioni provinciali interessate dalle procedure di riordino funzionale come previsto dall'art.

67 della L.r. n. 13 del 2015.

Ritenuto che gli obiettivi e le misure definite con la presente Intesa siano, per la loro rilevanza strategica, parte integrante del Documento unitario di strategia istituzionale, approvato dalla Conferenza interistituzionale, sentite le organizzazioni economiche di rilievo regionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le autonomie funzionali e sottoposto all'Assemblea legislativa, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 13.

Condivisa l'opportunità di procedere alla stipula dell'Intesa generale quadro per gli obiettivi indicati in premessa, sentite le Province in seno alla Conferenza interistituzionale.

Tutto ciò premesso e considerato,

la **Regione Emilia-Romagna**¹ rappresentata dal Presidente Stefano Bonaccini nato a Modena il 1 gennaio 1967 e domiciliato per la carica presso la sede della Regione stessa, in Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna

e

la **Città metropolitana di Bologna**² rappresentata dal Sindaco Virginio Merola nato a S. Maria Capua Vetere (Ce) il 14 febbraio 1955 e domiciliato per la carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna, in Via Zamboni n. 13 – 40126 Bologna

convengono quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto dell'Intesa. La Sede Istituzionale di Indirizzo per la definizione delle strategie politico-programmatiche

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 13 del 2015, oggetto e finalità della presente Intesa è l'avvio della Sede Istituzionale e di indirizzo, lì prevista, quale Sede di indirizzo e di individuazione di obiettivi programmatico-politici della Città metropolitana di Bologna. Regione e Città metropolitana convengono che la Regione adegui con provvedimenti legislativi successivi alla richiamata L.r. n. 13 la legislazione di settore al ruolo istituzionale della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali, volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano.

1 C.F. 80062590379

2 C.F. 03428581205

2. Regione e Città metropolitana di Bologna convengono, altresì, che in sede di prima applicazione vengano individuati in via prioritaria le funzioni ed i compiti della Città metropolitana di Bologna, già riconosciuti dalla legge n. 56 del 2014, e riferiti alla promozione e al coordinamento dello sviluppo economico e sociale, della pianificazione territoriale e della mobilità e delle relative principali infrastrutture strategiche metropolitane, e dei sistemi di digitalizzazione, di informatizzazione.
3. Regione e Città metropolitana si impegnano a sottoscrivere successivi Accordi attuativi della presente Intesa generale quadro, al fine di definire, nel quadro delle funzioni strategiche di competenza della Città metropolitana, le ulteriori funzioni, coerenti con il suo ruolo istituzionale e differenziato, con particolare riferimento ai contenuti del Piano strategico metropolitano.

Articolo 2 - La pianificazione strategica metropolitana, nel quadro degli indirizzi strategici unitari di cui all'art. 10

1. Regione e Città metropolitana convengono che la pianificazione strategica corrisponde al profilo funzionale fondamentale della Città metropolitana e che debba corrispondere pienamente alla funzione guida che la stessa esercita sulle Unioni di Comuni e sui Comuni ricadenti nel suo territorio, in coerenza con le previsioni dello statuto metropolitano.
2. Attraverso la pianificazione strategica metropolitana, d'intesa con la Regione, sono altresì sviluppate le strategie territoriali necessarie affinché la Città metropolitana stessa possa sviluppare pienamente il suo ruolo di *hub* dell'intera comunità regionale, in coerenza con il Patto interistituzionale tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, ANCI e UPI del 22 maggio 2015.
3. I contenuti e i criteri della pianificazione strategica metropolitana sono definiti in coerenza con gli indirizzi unitari di strategia istituzionale e di programmazione degli obiettivi del governo territoriale, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 13 del 2015, ed in coerenza con il ruolo spettante alla Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale.

Articolo 3 - Pianificazione territoriale e urbanistica

Principi per la semplificazione della pianificazione settoriale

1. La Regione e la Città metropolitana richiamano l'art. 2, commi 3 e 4, della legge regionale n. 13 del 2015 che, nel fissare i principi per la riforma della pianificazione territoriale, sancisce la necessità di revisione legislativa della L.r. n. 20 del 2000, in coerenza con il ruolo istituzionale differenziato della Città metropolitana e con l'esigenza di conseguire una forte semplificazione e l'efficientamento degli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.
2. La Regione e la Città metropolitana richiamano, altresì, l'art. 5, ed in particolare il comma 4, della legge regionale n. 13 del 2015 il quale stabilisce che "In coerenza con l'articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014, concernente la definizione delle funzioni della Città metropolitana di Bologna, compete ad essa la cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale, nonché la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio metropolitano. La Città metropolitana di Bologna esercita la funzione di pianificazione territoriale generale, finalizzata alla definizione delle politiche di programmazione e pianificazione territoriale stabilite dal quadro generale di assetto territoriale regionale, nonché alla definizione dei contenuti strutturali della pianificazione urbanistica dei Comuni compresi nel territorio metropolitano".
3. In tale contesto, Regione e Città metropolitana convengono sull'opportunità di introdurre la disciplina di un unico piano territoriale metropolitano che, in conformità alle disposizioni del Piano Territoriale Regionale, coniughi la pianificazione strategica con i contenuti strutturali della pianificazione urbanistica, allo scopo di semplificare i processi di pianificazione.
4. Convengono, altresì, sull'esigenza di adottare principi volti alla semplificazione della pianificazione settoriale e alla tendenziale riduzione dei relativi strumenti.

Articolo 4 - Mobilità, trasporti e infrastrutture strategiche metropolitane

1. Nel quadro degli obiettivi della L.r. n. 13 del 2015 e della disciplina recata rispettivamente dagli articoli 23, 24, 25 e 26, della stessa legge, Regione e Città metropolitana convergono sulla necessità di individuare le funzioni ed i compiti da affidare alla Città metropolitana con particolare riferimento alla promozione ed al coordinamento della mobilità e delle relative principali infrastrutture strategiche a servizio dell'intero territorio metropolitano. Rivestono al riguardo particolare

interesse la realizzazione, il completamento e la gestione del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM), sottosistema pienamente e strutturalmente integrato nell'ambito del Servizio Ferroviario Regionale di competenza della stessa Regione, oltre che gli interventi negli aeroporti e negli interporti di rilievo nazionale ed internazionale.

2. In coerenza con i principi per il riparto delle funzioni amministrative sanciti dall'art. 3 della L.r. 13 del 2015 spettano alla Regione:
 - a) in materia di Trasporto pubblico locale, le funzioni amministrative di programmazione del Servizio Ferroviario Regionale (SFR) che, per la parte riguardante in Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM), attua d'intesa con la Città metropolitana ai sensi dell'art. 25 della L.r. n. 13 del 2015;
 - b) In materia di infrastrutture strategiche metropolitane, quali aeroporti e interporti di rilievo nazionale ed internazionale, le funzioni amministrative, per la programmazione e la realizzazione degli interventi, d'intesa con lo Stato e previa acquisizione della proposta della Città metropolitana.
3. Le funzioni di programmazione come definite al comma 2 sono esercitate dalla Regione, previa intesa con la Città metropolitana di Bologna e sulla base di specifiche intese attuative della presente Intesa Generale Quadro.
4. Regione e Città metropolitana definiscono la programmazione delle infrastrutture strategiche a servizio dell'intero territorio metropolitano e regionale, per garantire la migliore accessibilità a i grandi poli funzionali e, tra questi, il polo aeroportuale, il polo fieristico, il polo universitario e la rete ospedaliera con i suoi poli principali.

Articolo 5 - Sviluppo economico e sociale

1. Nel quadro del ruolo istituzionale del governo territoriale assegnato alla Città metropolitana dalla legge n. 56 del 2014 ed dalla legge regionale n. 13 del 2015, la Città metropolitana esercita le funzioni riferite alla promozione dello sviluppo economico e territoriale dell'area metropolitana bolognese e nell'interesse dell'intero territorio regionale, sulla base degli obiettivi e dei principi del Piano strategico metropolitano, nonché degli obiettivi contenuti nel "*Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo economico e sociale*" sottoscritto il 29 aprile 2015 e in coerenza all'adeguamento della legislazione regionale nei settori più interessati, quali l'attrattività, la disciplina semplificata degli insediamenti produttivi e dell'attività d'impresa.
2. Sono parti integranti di tali politiche di sviluppo economico, la definizione di

modalità innovative inerenti alla gestione delle funzioni settoriali di sostegno e valorizzazione dell'industria, del commercio, del turismo, dell'agricoltura, della cultura e del welfare, anche a favore dell'intero sistema economico regionale.

3. Regione e Città metropolitana condividono l'esigenza di definire le politiche di sviluppo economico da esercitare nel territorio metropolitano nelle seguenti aree di prioritario interesse:
 - a) attuazione di politiche di semplificazione con l'obiettivo prevalente di favorire lo sviluppo del sistema produttivo locale, perseguendo, anche attraverso la riorganizzazione degli sportelli unici in un'ottica metropolitana, la certezza dei tempi dei procedimenti amministrativi connessi e la semplificazione degli iter autorizzativi;
 - b) politiche di sistema per favorire l'attrattività attraverso il complesso di azioni a ciò finalizzate, aventi come obiettivo la promozione del territorio, la valorizzazione di nuove imprenditorialità, i processi di trasformazione di filiera attraverso strategie condivise con la Regione, con gli enti del territorio metropolitano e con le forze economiche e sociali maggiormente rappresentative, nel quadro delle disposizioni di cui alla legge regionale 18 luglio 2014, n. 14 (*"Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna"*);
 - c) politiche di qualificazione delle imprese, nel quadro delle scelte della legge regionale n. 13 del 2015, relativamente alla gestione dei fondi a favore del sistema produttivo, la Città metropolitana svolge un ruolo di promozione e di orientamento delle scelte di investimento sul suo territorio, valorizzando, in questo contesto, le logiche intersettoriali e la qualificazione infrastrutturale, energetica e dei servizi delle aree produttive;
 - d) sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione con l'impegno ad avviare e a completare la realizzazione del Tecnopolo ex Manifattura tabacchi quale *hub* della ricerca industriale a livello regionale e sostegno a politiche di promozione imprenditoriale attraverso lo sviluppo di progetti congiunti e la messa in rete di incubatori, acceleratori e laboratori aperti;
 - e) sostegno ad iniziative volte all'attrazione di nuovi investimenti produttivi, come definito dalla Smart Specialization Strategy regionale (S3);
 - f) sviluppo congiunto di Bologna Fiere S.p.A. attraverso la creazione del sistema fieristico regionale di livello internazionale;
 - g) sperimentazione di soluzioni in campo energetico in grado di attuare la low carbony economy attraverso azioni integrate per il settore pubblico per le imprese, per la residenza e la mobilità sostenibile.

4. In coerenza con le funzioni assegnate alla Città metropolitana di Bologna dalla legge regionale n. 13 del 2015, in particolare dall'art. 47, commi 2 e 3, in ordine alla programmazione turistica di promozione locale e con l'obiettivo di sviluppare le politiche dell'area vasta metropolitana a finalità turistica, la Regione si impegna a introdurre innovazioni legislative nell'ambito della disciplina vigente in materia, in particolare della disciplina recata dalla legge regionale n. 7 del 1998 e ss.mm.
5. Regione e Città metropolitana convengono sull'opportunità di sviluppare e sperimentare politiche di rilancio del commercio e dell'attrattività della Città Metropolitana attraverso la qualificazione delle aree e dei beni pubblici e la promozione integrata anche mediante l'applicazione degli articoli 24,25 e 26 del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.
6. La Regione e la Città metropolitana convengono sull'opportunità di riconoscere il Tavolo metropolitano in materia di cultura (che sarà il luogo di confronto sulle linee di programmazione regionali a partire dal riconoscimento e dalla valorizzazione dei distretti culturali) e la Conferenza metropolitana di coordinamento in materia di istruzione, formazione e lavoro.

Articolo 6 - Informatizzazione e digitalizzazione

1. La Regione riconosce alla Città metropolitana di Bologna la funzione di promozione e coordinamento dei sistemi di digitalizzazione e informatizzazione a favore dei Comuni e delle Unioni di Comuni afferenti al territorio metropolitano al fine dell'armonizzazione, della convergenza, e dell'omogeneizzazione tecnologica. La Città metropolitana si pone l'obiettivo di favorire la semplificazione nelle relazioni con cittadini e imprese, in coerenza con le politiche e gli indirizzi programmatici della Regione.
2. La Città metropolitana, direttamente o per il tramite di società in-house, si impegna a fornire agli Enti del territorio metropolitano una infrastruttura tecnologica standardizzata ed omogenea, flessibile ed efficiente, attivando, a tal fine, tutte le possibili modalità operative che siano coerenti con le necessità e le priorità dei singoli Enti, sviluppando piattaforme comuni e unitamente alle competenze necessarie.
3. La Città metropolitana, direttamente o per il tramite di società in-house, gestisce ed eroga servizi tecnologici a favore degli Enti del territorio metropolitano, sulla base dei principi di sussidiarietà, economicità ed efficienza rispetto alle attività ed

alle competenze dei Comuni e delle Unioni del suo territorio.

4. La Città metropolitana, inoltre, svolge il ruolo di coordinatore delle attività di supporto e di consulenza tecnica e professionale rivolto agli Enti del territorio metropolitano.
5. La Città metropolitana contribuisce alla definizione dell'Agenda Digitale regionale attraverso specifici strumenti di consultazione e di confronto definiti nell'ambito del Comitato Permanente e di Indirizzo con gli Enti Locali di cui è membro effettivo. L'Agenda Digitale regionale così redatta diventa oggetto di uno specifico (patto/protocollo/accordo) sottoscritto da Regione e Città metropolitana.

Articolo 7 - Welfare, governance sociale e sanitaria, unificazione delle conferenze e integrazione della rete clinica metropolitana

1. Regione e Città metropolitana concordano sull'esigenza di realizzare un'unica conferenza sociale e sanitaria metropolitana quale strumento, per la governance delle politiche sociali, sanitarie e socio sanitarie in ambito metropolitano. Ai sensi dell'art. 60 co. 3 della L.r. 13 del 2015, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, individua, con uno o più provvedimenti specifici, la composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico.
2. La Regione e la Città metropolitana perseguono l'obiettivo della massima integrazione degli insediamenti ospedalieri presenti nel territorio metropolitano, al fine di realizzare un'unica rete clinica metropolitana.
3. Regione e Città metropolitana, nell'ottica di valorizzare il ruolo differenziato dell'ente metropolitano nella governance del welfare, promuovono un nuovo assetto istituzionale del welfare.

Articolo 8 - Impegni delle parti, risorse umane ed economiche

1. Regione e Città metropolitana convergono sull'importanza strategica della Sede Istituzionale e di Indirizzo qui definita nel quadro degli strumenti e discipline comuni per la governance multilivello, regolata dal già richiamato art. 10 della legge regionale n. 13, per assicurare il concorso effettivo dell'area vasta metropolitana bolognese, in sinergia con le aree vaste provinciali, alla definizione delle strategie territoriali.

2. Convengono sulla opportunità che alla presente Intesa Generale Quadro seguiranno successivi Accordi attuativi, di volta in volta necessari per condividere i principi ispiratori degli interventi normative regionali di adeguamento della legislazione regionale, ovvero per definire in concreto le opportune azioni amministrative.
3. Convengono, altresì, che per fini di semplificazione, armonizzazione, ci si avvalga dell'Unità tecnica di missione appositamente istituita tra Regione e Città metropolitana di Bologna, in base alla Delibera di Giunta regionale n. 1483 del 2015.

Bologna, 13 gennaio 2016

*per la Città metropolitana
Il Sindaco metropolitano di Bologna
Virginio Merola*

*per la Regione Emilia-Romagna
Il Presidente
Stefano Bonaccini*
